

L'evoluzione dell'orientamento dottrinale, giurisprudenziale e di prassi amministrativa

Studi di settore, soli non bastano

Riconosciuto il valore probatorio di presunzione semplice

DI ENRICO LARocca*

Gli studi di settore rappresentano, sin dalla loro introduzione, avvenuta con l'art. 62-sexies, comma 3, del 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche con l. 29 ottobre 1993, n. 427, lo strumento di accertamento privilegiato per l'esecuzione di controlli tributari su larga scala riguardanti le piccole e le medie imprese. Ricordiamo che il limite per l'applicazione degli studi di settore, è posto a 5.164.568 euro di ricavi di competenza, fatto che determina l'applicazione alla quasi totalità delle imprese italiane. La recente giurisprudenza di merito (Cfr di Perugia, Sez. III, n. 15 del 26/03/2009) ha confermato che l'utilizzo degli studi di settore non dispensa l'ufficio dall'onere della prova e che lo scostamento tra i ricavi calcolati da Gerico e i ricavi dichiarati non costituisce, autonomamente, quella grave irregolarità, che renderebbe priva di efficacia la contabilità regolarmente tenuta. La maggiore pretesa impositiva necessita che l'ufficio provi l'esistenza di gravi irregolarità e incongruenze nella contabilità aziendale e nella dichiarazione di redditi, per cui ogni tentativo di dribblare l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione contabile del contribuente, per verificare l'esistenza di irregolarità gravi, precise e concordanti, è destinata a capitolare in sede contenziosa. È del tutto velleitario tentare di far passare lo scostamento tra le risultanze di Gerico e i ricavi dichiarati come prova dell'evasione fiscale, perché gli studi, al pari delle quotazioni di borsa, rappresentano congetture, la cui attendibilità, in rapporto al contribuente, va provata con altri elementi. La ricostruzione indiretta dei ricavi, non può prescindere dalla valutazione dei risultati del contraddittorio con il contribuente, fase processuale irrinunciabile, per definire la riferibilità dello studio di settore al contribuente inquisito. La norma non a caso parla di risultanze degli studi fondatamente riferibili al contribuente, proprio perché occorre che l'ufficio provi l'appartenenza, in concreto, del contribuente al cluster di riferimento e ciò oltre il possesso di un determinato codice d'attività. La significatività delle risultanze dello strumento di controllo statistico è condizionata dalla prova che il soggetto inquisito appartiene a quel gruppo di riferimento e che lo scarto tra i ricavi dichiarati e i ricavi medi del gruppo, è ingiustificato. Ora è evidente che senza una costruzione territoriale degli studi, dichiarare che l'agente di commercio che opera nell'interland milanese, a parità di costi dei fattori produttivi impiegati nell'attività, guadagni quanto l'agente di commercio che opera nella zona del versante lucano del Pollino e che il fioraio sito in Via Monte Napoleone a Milano, a parità di costi per merci, guadagni quanto un fioraio di Matera, è

Presunzione da studi di settore nella visione dell'Agenzia delle entrate					
C.M. 4 maggio 1994, n. 44/E	C.M. 11 aprile 2002, n. 29/E	C.M. 27 giugno 2002, n. 58/E	C.M. 22 maggio 2007, n. 31/E	C.M. 23/1/2008, n. 5/E	C.M. 9/4/2009 n. 13/E
Presunzione da utilizzare se persuasiva	Presunzione relativa	Presunzione relativa, ma va valutata la rilevanza dello scostamento	Presunzione semplice, da supportare con ulteriori elementi	Presunzione semplice, con introduzione degli indici di normalità economica	Strumento di selezione delle posizioni a rischio di evasione fiscale

Caratteristiche dei soggetti a rischio di evasione: liste selettive	
Categorie con indicatori economici ad andamento discendente	Categorie di imprenditori con andamento decrescente dei principali indicatori economici (reddito e volume d'affari, ecc.)
Individuazione di specifici indicatori selettivi di rischio	Gli indicatori che possono risultare rivelatori di situazioni di rischio di evasione sono: - presenza costante di crediti-iva; - redditi costantemente bassi negli anni; - presenza di perdite per più annualità; - incoerenze negli indicatori gestionali relativi al lavoro.
Non congrui	La circolare sottolinea di concentrarsi nei confronti di quei soggetti che presentano livelli medi di scostamento fra dichiarato e risultato atteso da Gerico
Contribuenti che non hanno presentato il modello degli studi di settore	Soggetti che hanno dichiarato cause di esclusione o inapplicabilità la cui dichiarazione risulti non plausibile (ad esempio, causa di esclusione da «anomalo periodo di esercizio dell'attività»)
Congrui ma non coerenti	Soggetti che, pur essendo congrui, dimostrano forti anomalie negli indicatori classici di coerenza economica unitamente a redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità
Soggetti «appiattiti» sui risultati di Gerico in un arco triennale	Situazioni di «appiattimento» sul ricavo puntuale dichiarato da Gerico verificatesi per un arco pluriennale unitamente a dichiarazioni con redditi difficilmente plausibili
Soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con situazioni finanziarie e/o patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati	Sul punto, visto l'ampio periodo di monitoraggio degli studi di settore dei professionisti, vi è un esplicito richiamo alle indagini finanziarie quale strumento maggiormente idoneo a rilevare presunte condotte evasive

insostenibile. I giudizi di merito sono, altresì, concordi nel ritenere esistente, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di indicare nell'atto impositivo le ragioni per cui la giustificazione adotte dal contribuente, in sede di preventivo contraddittorio, non siano state ritenute sufficienti a giustificare, nemmeno in parte, lo scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi desumibili dagli studi di settore: anche sotto tale aspetto, però, non si può far altro che riscontrare un comportamento colposamente omissivo dell'ufficio, il quale, sovente, sembra non prendere in considerazione le deduzioni del contribuente, rimanendo fermamente attaccato alla volontà di emanazione del proprio atto impositivo, violando così, tra l'altro, anche i principi di buona fede e collaborazione imposti dallo Statuto dei diritti del contribuente. Giammai si potrà addivvenire a un accertamento basato sugli studi di settore, senza la fase del contraddittorio con il contribuente. Ove ciò accadesse, l'accertamento così operato, sarebbe nullo (Cass. n. 1729 del 28/07/2006). Non possiamo dimenticare che l'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427/1993, dispone invero, da una parte che gli studi di settore costituiscono il presupposto per l'accer-

tamento in base all'art. 39, comma 1, lettera d), del dpr n. 600/1973; dall'altra però, richiede, per legittimare l'accertamento, che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli fondamentalmente desumibili dagli studi di settore, con la conseguenza che la ricostruzione statistica, non sarà ritenuta legittima, allorché non siano riscontrabili né l'esistenza di gravi incongruenze, né motivi fondati per l'applicazione degli studi di settore. L'Amministrazione non può agire come se si fosse in presenza di una presunzione legale relativa in suo favore, non essendo semplicemente stabilito dalla norma che gli accertamenti possano essere fondati sugli studi di settore. Non a caso il legislatore non ha ritenuto infatti sufficiente il risultato degli studi di settore come fatto noto per determinare acriticamente i risultati conseguiti dal contribuente, ma ha richiesto ulteriormente la presenza di gravi incongruenze tra questi ultimi e gli studi di settore. Ebbene lo strumento, dopo stagioni alterne, condizionate dall'evoluzione giurisprudenziale, orientata a favore del contribuente, è tornato a essere con la cm 09/04/2009 n. 13/E, uno strumento di selezione delle posizioni a rischio di evasione, di per sé, non più utilizzabile come

strumento di accertamento automatico dei redditi. La posizione dottrinale, giurisprudenziale e di prassi amministrativa ha fatto prevalere quell'orientamento che riconosce alle risultanze degli studi, il valore probatorio di presunzione semplice e ciò in ragione sia delle stesse modalità di formazione degli studi (i cui dati sono stati acquisiti attraverso le risposte ai questionari e sulle base dei dati desunti dalle dichiarazioni), sia perché il ricorso agli studi in sede accertativa può giustificarsi non per ogni tipo di scostamento, ma solo per quelli che presentano quella connotazione di «gravità, precisione e concordanza» da verificare in base alle caratteristiche individuali del soggetto accertato e non con riferimento a situazioni legislativamente predeterminate di normalità economica e/o di massa. In definitiva, anche l'Amministrazione finanziaria ha dovuto ammettere che la presunzione na-

sciente da studi di settore è una presunzione semplice (rectius semplicissima) e, quindi, una presunzione che da sola non è sufficiente a legittimare l'accertamento. Sconcerta, però, la posizione dell'Amministrazione finanziaria denunciata dalla stampa specializzata (si veda ItaliaOggi del 26/05/2009 in un articolo dal titolo Gerico 2009 con rischio di rettifica, che sottolinea la possibilità di una sconfessione ex post delle risultanze e degli adeguamenti a Gerico, fatto che porrebbe problemi di coerenza complessiva del rapporto Fisco-contribuenti, i quali una volta affrontati i sacrifici finanziari imposti dall'adeguamento agli studi, si potrebbero vedere vanificati tali sacrifici, da interpretazioni negative dell'Agenzia. Insomma, si potrebbe creare una situazione di grande incertezza, nei rapporti Fisco - cittadino. Nella prima tabella in pagina, abbiamo voluto schematizzare l'evoluzione della posizione dell'Agenzia delle entrate, in rapporto alla funzione degli studi di settore. I dati di Gerico 2009, chiarisce la cm 13/E/2009, non costituiscono da soli prova dell'avvenuta evasione; anzi l'Agenzia rimarca che le sue risultanze vanno rafforzate con ulteriori analisi del caso e dal contraddittorio con il contribuente, nell'intento di tracciare un quadro complessivo del soggetto sottoposto a controllo. Per cogliere l'evoluzione aziendale, la circolare dispone che l'analisi riguardi la posizione fiscale del contribuente nell'ultimo triennio, al fine di evidenziare quelle anomalie rispetto al cluster di riferimento, per esempio la rilevazione di consistenti differenze tra un anno e l'altro in termini di fatturato, di costi caratteristici e di reddito ovvero la presenza di perdite d'esercizio ripetute, ovvero ancora la presenza di situazioni di non congruità o non coerenza rispetto al gruppo di appartenenza che possano giustificare l'accertamento. Si tratta, dunque, di uno strumento di accertamento che ritorna verso la sua funzione originaria di strumento selettivo delle posizioni a rischio, abbandonando quella insostenibile funzione probatoria che per anni lo aveva caratterizzato, perché in contrasto con l'art. 39, comma 1 lettera d) del dpr n. 600/1973. Ci chiediamo: con quali criteri gli studi di settore selezioneranno i contribuenti? A tal scopo, appare utile schematizzare i nuovi criteri informativi (si veda tabella 2).

* www.commercialista telematico.com

Pagina a cura della Federagenti Cisl
 FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI, INTERMEDIARI
 E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
 Sede nazionale:
 Via Baldovinetta 83, 00142 Roma
 Tel. 06.51530121 - Fax 06.51530536
 E-mail info@federagenti.org
 Conteggi on line indennità di fine rapporto
 e contributi Enasarco: www.federagenti.org